

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 3774110 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 011/17
D.D. 10.07.2017

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di Arta Terme.
Variante n. 26 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di adozione n. 17 del 23.03.2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premessa

Il Comune di Arta Terme è dotato di Piano regolatore generale comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 22.12.2005, resa esecutiva con D.P.Reg. n. 085/Pres. del 23.03.2006, ed in vigore dal 13.04.2006.

Successivamente sono state approvate numerose Varianti puntuali, consistenti in modifiche alla zonizzazione e alle norme di attuazione, ovvero finalizzate a consentire la realizzazione di opere e di impianti pubblici.

I vincoli espropriativi e procedurali istituiti dal piano vigente sono divenuti inefficaci essendo decorso il loro quinquennio di validità, calcolato a partire dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 23, co. 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Inquadramento amministrativo

Con deliberazione del Consiglio comunale di Arta Terme n. 17 del 23.03.2017 è stata adottata la Variante n. 26 al PRGC, costituita da due elaborati, il primo denominato "Fascicolo 1) Relazione – Norme di attuazione – Estratti grafici" ed il secondo denominato "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente".

Nella stessa deliberazione consiliare n. 17/2017 viene preso atto che la Giunta comunale ha ritenuto, con la deliberazione n. 28 di data 15.03.2017, non necessario assoggettare la Variante alla procedura di VAS, in quanto ha fatto proprie le conclusioni espresse nell'elaborato intitolato "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", predisposto dal tecnico estensore della variante in argomento, considerando altresì non necessaria l'acquisizione di pareri esterni all'Amministrazione comunale.

La deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati tecnici allegati costituenti la Variante, è pervenuta alla scrivente Direzione centrale con nota prot. 1685 del 10.04.2017, ed il Servizio pianificazione territoriale e strategica ha comunicato al Comune di Arta Terme l'avvio del procedimento di propria competenza in data 05.05.2017, con nota prot. 46315/P.

L'avviso di adozione della Variante è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17.05.2017.

Con nota prot. 46316/P di data 05.05.2017 questa Direzione centrale ha inoltrato richiesta di parere alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in relazione alla tutela di beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici sottoposti a vincolo o a disposizioni di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004; la suddetta Soprintendenza con nota prot. n. 8778 di data 01.06.2017 ha dato parere favorevole, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al citato D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e s.m.i.

Alla Relazione illustrativa della Variante è allegata Asseverazione che la variazione introdotta con la Variante n. 26 non determina aumenti del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente, prodotta per quanto all'art. 10 della L.R. 27/1988 e visti i pareri nn. 50/2003 e 150/2004 del Servizio difesa del suolo, relativamente alla compatibilità tra le previsioni del PRGC del Comune di Arta Terme e le condizioni geomorfologiche del territorio.

Descrizione ed esame della Variante

Con la Variante n. 26 si intende provvedere a modificare le norme del PRGC inerenti un "edificio – tettoia aperta su tre lati", sito esternamente alla frazione di Rivalpo e di proprietà di un'azienda agricola locale, prevedendo la possibilità di chiuderne le pareti perimetrali al fine di ricavare una certa nuova volumetria, da utilizzare per attività conformi a quanto previsto dalle NTA per la ZTO E4.1 nella quale l'edificio ricade.

Tale edificio è stato realizzato per quanto al D.Lgs. 387/2003 in ordine agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, secondo il progetto assentito con il Decreto del Servizio energia della RAFVG n. 1375, di data 14.07.2011, che costituisce l'Autorizzazione unica di cui all'art. 12 della L.R. 19/2012 prevista per tali impianti.

Ai fini della realizzazione di quanto sopra descritto, con la presente Variante viene modificato l'art. 29 – Zona omogenea E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di

rilevanza ambientale) delle NTA, aggiungendovi un comma che espressamente ammette la chiusura della struttura in argomento con delle pareti perimetrali, indicando che la volumetria che ne deriva possa esser utilizzata per le destinazioni agricole e agrituristiche di cui allo stesso art. 29.

Viene anche modificato il paragrafo “prescrizioni tipologiche” di detto art. 29, integrando le “deroghe” con l’indicazione che per la struttura in argomento le prescrizioni tipologiche si limitano agli interventi ammessi dalla norma stessa.

Afferma la Relazione, che le azioni di Variante sono coerenti con i contenuti strutturali del piano e con le previsioni della pianificazione sovraordinata.

Riguardo quanto disposto con la Variante in esame, si osserva che il presupposto alla realizzazione della struttura edilizia della quale si intende permettere la chiusura perimetrale è costituito esclusivamente dal Decreto n. 1375/2011, il quale – ai sensi del comma 3, art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – ha costituito Variante allo strumento urbanistico.

Si rileva che con la presente Variante nulla viene modificato da un punto di vista urbanistico rispetto a quanto previsto dal Decreto n. 1375/2011, introducendo solo la possibilità tramite integrazione alla normativa che la struttura - realizzata in conformità al progetto allegato a tale Decreto - sia chiusa nel suo perimetro.

Precisa, infatti, la Relazione che la richiesta della proprietà è quella di poter utilizzare l’edificio, ferme restando le opere connesse con l’esercizio dell’attività di produzione di energia rinnovabile, anche a servizio dell’attività agricola.

Poiché il Decreto n. 1375/2011 prevede tutta una serie di prescrizioni - tra le quali talune situazioni al verificarsi delle quali le opere attinenti l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno esser demolite con la rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi - si ritiene necessario che la normativa adottata dia espressamente conto del fatto che la chiusura delle pareti perimetrali è opera strettamente connessa a quanto già realizzato in ordine alle possibilità ammesse dal D.Lgs. 387/2003 e che pertanto anche quanto realizzato in ordine alla modifica alle NTA di cui alla Variante in argomento deve seguire le disposizioni previste dal Decreto n. 1375/2011.

In ordine a quanto sopra si pone una **riserva vincolante** affinché, alla fine del comma aggiunto con la presente Variante all’art. 29 del paragrafo “interventi”, sia inserita la seguente frase: *“Anche dopo la chiusura delle pareti perimetrali per l’edificio trovano applicazione le disposizioni previste nel Decreto n. 1375/2011.”*.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

ai sensi dell’art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, di proporre alla Giunta regionale la formulazione della riserva sopra esposta in ordine alla Variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Arta Terme, adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 23.03.2017.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott. Marco Padrini

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE